

COMUNE DI PANDINO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO

COMITATI DI FRAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 05/03/2020

INDICE

Nozione	ART.1
Funzione dei Comitati di Frazione	ART.2
Organi	ART.3
Indizione dei Comizi e requisiti di candidabilità	ART.4
Elettorato attivo	ART.5
Modalità di voto	ART.6
Entrata in carica e convocazione della prima seduta	ART.7
Elezione del Presidente	ART.8
Poteri e funzioni del Presidente	ART.9
Poteri e funzioni del Consiglio del Comitato di Frazione	ART.10
Rapporti tra Comitati di Frazione e Amministrazione Comunale	ART.11
Modalità di surrogazione	ART.12

Art.1

Nozione

1. Al fine di valorizzare le forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini per la risoluzione dei problemi riguardanti il territorio delle singole frazioni, il Comune di Pandino istituisce i Comitati di Frazione di Gradella e di Nosadello.

2. Ad essi sono assegnati i seguenti compiti:

- a) espressione di pareri sulla realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la frazione;
- b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della frazione.

3. Il Comitato di Frazione è un organismo consultivo, apartitico e non ha fini di lucro.

Art.2

Funzione dei Comitati di Frazione

1. I Comitati rappresentano i soggetti che risiedono nelle frazioni di Nosadello e di Gradella, facendosi promotori ed interlocutori presso l'Amministrazione Comunale delle necessità, delle istanze e delle proposte relative ai territori di propria competenza.

2. I Comitati possono:

- a) promuovere momenti di partecipazione, incontro e dibattito con la popolazione delle frazioni per discutere dei problemi comuni e per ipotizzare delle soluzioni agli stessi;
- b) sottoporre all'Amministrazione comunale proposte o interventi volti a migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nelle frazioni.

3. I comitati sono tenuti a rispondere alle richieste formulate dall'Amministrazione comunale per iscritto ed in maniera celere ed esaustiva ed in ogni caso nel termine massimo di 30 giorni.

Art.3

Organi

1. Gli organi di ciascun Comitato di Frazione sono:

- Il Consiglio;
- Il Presidente.

2. Salvo quanto previsto dal comma seguente del presente articolo, i Consigli dei Comitati di Frazione sono composti da 5 membri - ivi compreso il Presidente - e rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Qualora il numero dei candidati alla Carica di Consigliere sia inferiore a 5 ma non inferiore a 3, si procede comunque allo svolgimento dell'elezione.

Art. 4

Indizione dei Comizi e requisiti di candidabilità

1. Il Sindaco indice, entro 180 giorni dalla sua proclamazione, i comizi per l'elezione dei Comitati di Frazione. Detta elezione avviene mediante pubbliche assemblee.

2. Il decreto sindacale di indizione è emanato almeno 45 giorni prima della data in cui debbono tenersi le elezioni ed è pubblicato all'albo pretorio nonché affisso in altri luoghi pubblici situati nelle frazioni interessate.

3. La convocazione delle assemblee elettive è comunicata anche a tutti i Capigruppo Consiliari con mezzo PEC.

4. I cittadini che intendano proporsi alla carica di membro del Comitato di Frazione debbono avere i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nelle frazioni;
- b) avere compiuto il 18° anno di età;
- c) godere dei diritti politici.

5. I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura presso gli uffici comunali, entro il ventesimo giorno antecedente la data fissata per i Comizi.

6. L'esame di ammissibilità delle candidature sarà effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale entro i 5 giorni successivi.

7. L'ammissione delle candidature è deliberata dalla Commissione Elettorale Comunale. Il relativo verbale è comunicato con mezzo idoneo - ivi compresa la trasmissione via email - a tutti coloro che abbiano presentato la propria candidatura.

8. L'elenco dei candidati ammessi viene reso noto attraverso appositi manifesti affissi in luoghi pubblici situati nelle frazioni interessate.

La Commissione Elettorale Comunale procede alla costituzione di un Collegio elettorale per ciascuna frazione, composto da 3 persone residenti nel Comune e non candidate alla carica di membro del Consiglio dei Comitati di Frazione.

9. Ciascun Collegio espleta tutte le operazioni elettorali preliminari, contestuali e susseguenti all'elezione dei Comitati che non siano demandate dal presente Regolamento ad altri organi ed opera a titolo gratuito.

Art 5

Elettorato attivo

1. Hanno diritto di votare per l'elezione del Comitato di Frazione di Gradella tutti i soggetti ivi residenti alla data della votazione.

2. Hanno diritto di votare per l'elezione del Comitato di Frazione di Nosadello tutti i soggetti ivi residenti alla data della votazione.

3. Ciascun elettore deve aver compiuto il diciottesimo anno d'età nel giorno stabilito per la votazione e deve godere dei diritti politici.

Art 6

Modalità di voto

1. Il voto avviene in modalità segreta, su una scheda firmata dai membri del Collegio Elettorale ed ogni elettore può esprimere una preferenza.

2. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più giovane di età.

Art 7

Entrata in carica e convocazione della prima seduta

1. I Consigli dei Comitati di Frazione entrano in carica il giorno successivo alla pubblicazione dell'esito delle operazioni di scrutinio, rese note mediante affissione di apposito manifesto in albo pretorio e in luoghi pubblici siti nelle frazioni.

2. Con lo stesso avviso, il sindaco fissa la convocazione della prima seduta dei Comitati di Frazione, che deve avvenire entro i successivi 15 giorni.

Art. 8

Elezione del Presidente

1. Nella prima seduta, il Consiglio del Comitato di Frazione, nomina con voto segreto e a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente.

2. Qualora, dopo due votazioni, nessuno ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione e risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3. A parità di voti, risulta eletto il Consigliere più giovane di età.

Art. 9

Poteri e funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- rappresenta nei rapporti esterni il Comitato, convoca e presiede il Consiglio assicurandone la corretta funzionalità. Cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, riferisce al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

- all'inizio di ogni seduta, affida ad un componente del Consiglio le funzioni di Segretario, con il compito di verbalizzare quanto discusso nel corso della riunione.

2. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante viene trasmesso, entro 7 giorni, con mezzo idoneo, all'Amministrazione Comunale che provvede alla relativa protocollazione e alla successiva pubblicazione in Albo Pretorio.

Art 10

Poteri e funzioni del Consiglio del Comitato di Frazione

1. Il Consiglio dei Comitati di Frazione stabilisce in piena autonomia le norme relative ai tempi e alle modalità delle discussioni nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.

2. I componenti del Consiglio dei Comitati di Frazione hanno gli stessi diritti dei consiglieri comunali limitatamente agli atti e ai documenti afferenti la frazione

3. La Giunta comunale può chiedere il parere consultivo e non vincolante dei Consigli di Frazione sugli atti deliberativi di particolare importanza riguardante la frazione.

4. I Consigli dei Comitati di Frazione non hanno poteri deliberanti.

Art 11

Rapporti tra Comitati di Frazione e Amministrazione Comunale

1. I principi che devono animare i rapporti tra i Comitati di Frazione e l'Amministrazione comunale sono quelli di lealtà e di reciproca collaborazione.

2. L'Amministrazione comunale si impegna - ricevute le richieste da parte del Comitato - a fornire risposte scritte con mezzo idoneo attraverso i propri organi ed uffici, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art 12

Modalità di surrogazione

1. Nel Consiglio del Comitato di Frazione, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Qualora la vacanza riguardi la persona del Presidente del Consiglio di Frazione, il Consigliere più anziano assume *ad interim* la funzione di Presidente e provvede ad integrare il Consiglio nominando il primo dei candidati non eletti alla carica di Consigliere.

3. La surroga viene comunicata con mezzo idoneo entro il termine di quindici giorni dal verificarsi della vacanza.

4. Il consigliere nominato può rinunciare alla carica con dichiarazione espressa da comunicare al Comitato entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza della surroga. In tale ipotesi, il Presidente *ad interim* procede alla surroga con il secondo candidato non eletto alla carica di Consigliere e così via fino a quando la vacanza non venga colmata o non sia possibile provvedervi per mancanza di ulteriori candidati non eletti.

5. Allorquando la vacanza sia colmata ovvero risulti impossibile colmarla e fermo quanto disposto dal successivo comma 7, si procede alla nomina del Presidente secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 1.

6. Qualora la vacanza riguardi un Consigliere, il Presidente provvede a surrogarlo con il primo dei candidati non eletti alla carica di Consigliere. Si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Qualora non risultasse possibile procedere alla surroga dei componenti cessati per esaurimento della lista degli eligendi, il Consiglio rimane comunque in carica purché il numero dei componenti, compreso il Presidente, non risulti inferiore a tre, dopodiché il Consiglio viene sciolto con provvedimento del Sindaco.

8. Lo scioglimento del Consiglio dei Comitati di Frazione avviene con provvedimento del Sindaco allorquando il Consiglio compia atti contrari alla legge o all'ordine pubblico ovvero ponga in essere gravi violazioni del regolamento o dello Statuto ovvero non si riunisca per oltre quattro mesi.

9. In caso di scioglimento del Consiglio, il Sindaco può provvedere all'indizione di nuove elezioni dei Consigli dei Comitati di Frazione secondo la procedura di cui all'art. 4 del presente regolamento.